CAMERA DEI DEPUTATI N. 4626

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GAGLIARDI, BOLOGNA, TOROS e CAVALLARI

Presentata il 1° dicembre 1967

Integrazione delle disposizioni concernenti l'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza era regolato, fino a poco tempo fa, dalla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, che aveva recepito dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali delle forze armate, soltanto le modalità di valutazione escludendo le altre norme che disciplinano il meccanismo dell'avanzamento.

Lo scopo della legge 1089, che si prefiggeva di imprimere uno sviluppo di carriera agli ufficiali della guardia di finanza che senza motivo erano rimasti attardati, era stato frustrato a causa del particolare criterio adottato nel cogliere solo taluni aspetti delle citate norme.

Perciò, di fronte ad alcuni vantaggi concessi a pochi ufficiali prescelti ed anteposti rispetto all'ordine di ruolo, gli altri ufficiali subivano danni sensibili in quanto la loro promozione al grado superiore veniva ad essere ritardata ulteriormente oppure impedita per il fatto di essere stati raggiunti dai limiti di età.

Questo stato di cose portava ad introdurre debite modifiche nel sistema di avanzamento per cui si è addivenuti alla formulazione ed approvazione della legge 24 ottobre 1966, n. 887, che estende agli ufficiali della guardia di finanza, con alcune varianti, le disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito – Arma dei carabinieri – contenute nella predetta legge n. 1137.

I motivi che hanno determinato l'estensione pressoché totale di tali norme sono meglio illustrati nella relazione che accompagna il testo del disegno di legge successivamente divenuto la legge n. 887: « La legge n. 1089 non ha contestualmente recepito il principio dall'avanzamento normalizzato nei suoi istituti essenziali (numero fisso di promozioni annuali e correlative vacanze obbligatorie, posizione del soprannumero agli organici e successivo collocamento nella posizione di " a disposizione ").

La mancata estensione di tali istituti, che conferiscono al sistema di avanzamento introdotto dalla legge n. 1137 una intrinseca coerenza che ne assicura la funzionalità, ha determinato gravi inconvenienti nel delicato meccanismo dell'avanzamento con la conseguenza di negative ripercussioni sul morale dei quadri. Così, la mancata adozione del soprannumero e la conseguente diversa disciplina dell'istituto dell' " a disposizione " hanno anche impedito che gli ufficiali più anziani dichiarati idonei al grado superiore, ma non iscritti in quadro di avanzamento, beneficias-

sero dei particolari vantaggi connessi ai due istituti medesimi e da tempo attribuiti ai pari grado delle tre Forze armate ».

Le nuove norme dettate dalla legge n. 887 si propongono di eliminare i gravi inconvenienti finora lamentati e si ritiene che ripianeranno tale ingiustificabile disparità solo quando potranno spiegare per intero i loro benefici effetti.

In particolare, nel periodo di transizione dalla vecchia alla nuova legge, cioè nei tre anni necessari perché la nuova legge possa trovare piena attuazione (1967, 1968 e 1969), sarebbe stato necessario prevedere adeguate norme transitorie per rimuovere definitivamente e celermente gli inconvenienti che hanno inciso sugli ufficiali più anziani come detto sopra.

Al riguardo, l'articolo 8 delle disposizioni transitorie della legge n. 887, nel mentre ha assicurato agli ufficiali già valutati secondo la vecchia legge il diritto ad almeno tre valutazioni secondo la nuova legge – sempreché non siano frattanto raggiunti dai limiti di età –, ha, invece, obliterato del tutto gli ufficiali più anziani, a favore dei quali era stata concepita la nuova disposizione di legge. L'articolo in parola, infatti, prevede per i primi tre anni di applicazione della legge n. 887 il collocamento a domanda nella posizione di « a disposizione » per quelli valutati almeno tre volte solo se collocati in soprannumero rispetto agli organici.

È questa, però, una norma che sarebbe rimasta inoperante, visto che il collocamento in soprannumero si sarebbe verificato dopo i primi anni di applicazione della legge, per cui si è resa necessaria una prima integrazione delle disposizioni transitorie in argomento con le norme contenute nella proposta di legge avanzata dall'onorevole Napolitano e divenuta recentemente legge dello Stato.

Si è stabilito così il criterio: della promozione al grado superiore nella posizione di « a disposizione » degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza valutati positivamente almeno tre volte e che, altrimenti, non avrebbero potuto conseguirla negli anni 1967, 1968 e 1969; nonché della promozione al grado superiore e del collocamento in posizione ausiliaria di altri ufficiali valutati positivamente una o due volte e che, diversamente, si sarebbero trovati nelle stesse condizioni di cui sopra.

I provvedimenti sinora citati hanno sì rimediato in buona parte agli inconvenienti lamentati sin dall'origine, ma non hanno del tutto risolto le doglianze che si levano ancora in questo campo, in quanto dette norme non hanno considerato e definito le posizioni di altri ufficiali i quali, nel medesimo arco di tempo (1967, 1968 e 1969) non possono acquisire le promozioni al grado superiore proprio per il fatto di essere colpiti dai limiti di età, e, pertanto, non risultano ammissibili ad un giudizio di avanzamento. Per essi, perciò, viene meno il requisito voluto dalla recente legge, di essere cioè promossi esclusivamente per fini pensionistici al grado superiore purché siano stati giudicati idonei almeno una volta alla promozione allo stesso grado.

La proposta di legge che ora si presenta all'esame del Parlamento si propone lo scopo di integrare in via definitiva le disposizioni transitorie della legge n. 887 e di sanare così, una volta per tutte, gli inconvenienti rappresentati, operando con senso di equità in materia di avanzamento di ufficiali che, altrimenti, si vedrebbero esclusi dal godimento di benefici pensionistici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza che saranno raggiunti dai limiti di età negli anni 1967, 1968 e 1969 senza essere stati valutati per l'avanzamento al grado superiore, purché contino un periodo minimo di permanenza di anni tre nel grado se maggiore o tenente colonnello e di anni due nel grado se colonnello o generale di brigata, sono chiamati in valutazione l'anno prima del raggiungimento dei limiti di età e, se dichiarati idonei, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti da detti limiti e collocati in posizione ausiliaria.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado di maggiore anzianità non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Non costituisce, inoltre, ostacolo alla promozione l'esistenza, nel grado di provenienza, di pari grado più anziani non ancora valutati per l'avanzamento, ovvero già valutati, giudicati idonei, ma non inclusi in quadro di avanzamento, ovvero non ancora promossi.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.

ART. 3.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, in lire 3.337.660 e lire 599.840 per il 1967, in lire 3.860.497 e lire 643.623 per il 1968 e in lire 786.742 e lire 101.990 per il 1969, si farà fronte per gli anni anzidetti con lo stanziamento rispettivamente inscritto al capitolo 1181 ed al capitolo 1031 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.